

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Premesso che:

- con decreto ingiuntivo n. 145/2012, emesso in data 16/03/2012, regolarmente notificato in data 18/04/2012, il Tribunale di Napoli - sez. distaccata di Marano di Napoli ingiungeva al Comune di Giugliano in Campania di pagare alla C.N.S. - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. la somma di €**178.131,44** oltre interessi di mora e spese di procedura, avente ad oggetto pagamenti relativi al servizio di manutenzione e gestione servizi cimiteriali;

- avverso il suddetto decreto ingiuntivo veniva proposta opposizione dal Comune di Giugliano in Campania nel corso della quale il Giudice, con provvedimento del 30/09/13, depositato in pari data in cancelleria, dichiarava esecutivo il citato decreto ed in data 13/05/2013 veniva apposta la relativa formula esecutiva con rinotifica del titolo in data 01/07/13;

- con Atto di precetto prot. n. 10062 del 09/02/2016 veniva intimato all'Ente il pagamento della complessiva somma di € 331.725,78 per sorta capitab liquidata in decreto, interessi moratori, spese e diritti di procedura;

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 27/07/2016 (pos. n. 106) veniva riconosciuta la legittimità del Debito Fuori Bilancio, ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. A) D.Lgs. 267/2000, scaturito dal Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (opposto) n. 145/2012, relativo al Giudizio C.N.S. - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop./ Comune di Giugliano per l'importo di € 332.299,79 e, con D.D. n. 816 del 04/08/2016, veniva poi assunto regolare impegno di spesa;

- nell'accogliere parzialmente l'opposizione proposta dal Comune avverso il predetto Decreto Ingiuntivo nell'ambito del Giudizio civile RGN 91357/12, il Tribunale di Napoli con sentenza n. 1462/20 - pubblicata il 10/02/20 - trasmessa con nota prot. n. 15098 del 12/02/2020 dal legale incaricato avv. Raffaele Chianese - nominato in sostituzione del già difensore municipale Avv. Antonio Cimmino, con D.S. n. 88 del 26/03/2018 - condannava il Comune di Giugliano in Campania al pagamento di € 167.571,91, a titolo di adempimento contrattuale, oltre interessi legali al tasso previsto dall'art. 5 co. 1 D.lgs n. 231/02, dalla data del 18/04/12 fino all'effettiva corresponsione + spese di lite liquidate complessivamente in € 14.900,00 (oltre spese generali + oneri di legge) e spese per CTU pari ad € 1.623,53 in favore di C.N.S. - Consorzio Nazionale Servizi Coop. a.r.l.;

- individuati con nota prot. n. 15098/20 dal professionista incaricato diversi profili di censura della sentenza di che trattasi in ragione dell'accoglimento parziale delle difese espletate nell'interesse dell'Ente, con Decreto Sindacale n. 32 del 24/03/20 veniva conferito incarico legale all'avv. Raffaele Chianese, con studio in Via Pietro Rosano n. 5 Aversa (CE), per la proposizione di gravame avverso il predetto provvedimento, con annessa istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà dello stesso;

- pendente il gravame venivano avviate trattative per una soluzione bonaria della lite, all'esito delle quali con nota prot. 61832 del 16/06/2020 il legale incaricato trasmetteva proposta transattiva definitiva della C.N.S. a.r.l., con la quale la società si dichiarava disponibile a concedere soltanto una riduzione del 20% sugli interessi di mora maturati fino ad oggi;

- con nota prot. n. 66256 del 29/06/20, analizzati i termini della soluzione bonaria prospettata da controparte non in linea con quanto ritenuto conveniente per l'Ente, anche alla luce delle argomentazioni difensive fatte valere in sede di gravame, che potrebbero portare ad una riduzione del capo di condanna della sentenza impugnata, la d.ssa Rosa Riccardo, già Segretario Generale

dell'Ente rilevava che "*non appaiono evidenti margini di utilità/convenienza per l'Ente di aderire alla proposta transattiva alle condizioni formulate da controparte*";

- con nota prot. n. 90828 del 11/09/20 veniva notificata da controparte la sentenza TNA n. 1462/20 munita di formula esecutiva;

- con nota prot. n. 129823 del 28/12/20, in riscontro alle richieste del Servizio Contenzioso prot. n. 129006 del 23/12/20, la C.N.S. arl comunicava la disponibilità a "*sospendere ogni azione esecutiva fino a tutto il 31.01.2021, restando inteso che, in mancanza di pagamento, si procederà senza ulteriori indugi a dare corso ad ogni azione in danno del Comune*".

Vista la Sentenza del Tribunale di Napoli n. 1462/2020, pubblicata in data 10/02/2020 e notificata presso l'Ente con formula esecutiva in data 11/09/2020, prot. n. 90828, relativa al giudizio R.G. n. 91357/12 proposto da CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop., avente ad oggetto "pagamenti relativi al servizio di manutenzione e gestione servizi cimiteriali", con la quale il Tribunale di Napoli ha condannato il Comune di Giugliano in Campania al pagamento di € 167.571,91, a titolo di adempimento contrattuale, oltre interessi legali al tasso previsto dall'art. 5 co. 1 D.lgs. n. 231/02, dalla data del 18/04/12 fino all'effettiva corresponsione + spese di lite liquidate complessivamente in € 14.900,00 (oltre spese generali e oneri di legge) e spese per CTU pari ad € 1.623,53 in favore della predetta società

Richiamati

- l'art. 194 comma 1, lettera a) del D. lgs n. 267/2000, che disciplina il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive,

- l'art. 14, 1° comma, del d.l. n. 669/1996, come modificato dall'art. 147 della l. n. 388/2000, ai sensi del quale gli enti pubblici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "*Un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali*";

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;

- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di

riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Visto il parere n. 22 del 29/04/2009 della Corte dei Conti della Campania con il quale viene ribadito che, in relazione ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di cui all'art. 194 lett. a) D. lgs n. 267/2000, il significato del provvedimento del Consiglio Comunale di riconoscimento dei suddetti debiti, non è quello di riconoscere una legittimità o meno del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Preso atto del parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:

[...]

La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale.

In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.).

Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR). In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.

[...]

Ritenuto, pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

Vista la scheda riepilogativa delle competenze da corrispondere ai soggetti creditori, depositata agli atti del servizio contenzioso, per un importo di **€ 309.143,61** (di cui, in favore della parte, € 167.571,91 per sorta capitale ed € 119.402,78 per interessi legali di mora riconosciuti in sentenza come richiesti dalla parte dal 18/04/2012 al 31/01/2021); spese legali complessive € 14.900,00 (di cui € 900,00 per spese esenti e € 14.000,00 per diitti ed onorari), oltre € 2.100,00 per spese gen. d 15 %, € 644,00 per Cpa, € 3.683,68 per IVA e € 8424 a titolo quota parte di spese CTU anticipate;

Vista la delibera commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n. 47 del 2 ottobre 2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;

Rilevato che:

- la fattispecie integra gli estremi di cui all'art.194 del D.Lgs. n.267/00 ed in particolare quella prevista al co. 1 lettera a) che prevede la legittimità del riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze;

- è necessario procedere al riconoscimento della legittimità del citato debito fuori bilancio al fine di evitare l'avvio della procedura esecutiva, con ulteriore aggravio delle spese;

- il finanziamento della complessiva somma di **€ 309.143,61** [(di cui, in favore della parte, € 167.571,91 per sorta capitale ed € 119.402,78 per interessi legali di mora riconosciuti in sentenza come richiesti dalla parte dal 18/04/2012 al 31/01/2021); spese legali complessive € 14.900,00 (di cui € 900,00 per spese esenti e € 14.000,00 per diitti ed onorari), oltre € 2.100,00 per spese gen. d 15 %, € 644,00 per Cpa, € 3.683,68 per IVA e € 8424 a titolo quota parte di spese CTU anticipate)] è assicurato con le disponibilità esistenti **sul capitolo 11008011, impegno n. 27270/16 ex impegno 26856/16 assunto con la richiamata D.D. n. 816 del 04/08/2016, a seguito del riconoscimento del D.I. n. 145/2012, avvenuto con Delibera C.C. n. 33/2016 (importi ad oggi non corrisposti agli aventi diritto);**

Dato atto che:

- l'art.239, comma 1, lett. b) n. 6, del D.Lgs. n.267/2000 dispone che l'Organo di revisione rilasci apposito parere sulle proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio;

- l'articolo 23, comma 5, della Legge nr.289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti;

VISTI:

- Il vigente Statuto comunale;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, nr.267;
- La Legge nr.289/2002;

PROPONE

- **Riconoscere**, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a), del D.Lgs 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Tribunale di Napoli n. 1462/2020, pubblicata in data

10/02/2020 e notificata presso l'Ente con formula esecutiva in data 11/09/2020, prot. n. 90828, relativa al giudizio R.G. n. 91357/12, proposto da **C.N.S. - Consorzio Nazionale Servizi Coop. arl** di cui alla premessa, all'esito della fase di opposizione a D.I. n. 145/2012, con la quale l'Ente è stato condannato al pagamento di un importo complessivo di **€ 309.143,61** così distinto:

- € 167.571,91 per sorta capitale;
- € 119.402,78 per interessi legali di mora riconosciuti in sentenza come richiesti dalla parte dal 18/04/2012 al 31/01/2021;
- Spese legali € 14.900,00 (di cui € 900,00 per spese esenti, € 14.000,00 per diritti ed onorari), oltre € 2.100,00 per spese gen. al 15 %, € 644,00 per Cpa, € 3.683,68 per IVA;
- € 841,24 a titolo di quota parte delle spese CTU anticipate.

- **Dare atto** che la complessiva somma di **€ 309.143,61** [(di cui, in favore della parte, € 167.571,91 per sorta capitale ed € 119.402,78 per interessi legali di mora riconosciuti in sentenza come richiesti dalla parte dal 18/04/2012 al 31/01/2021); spese legali complessive € 14.900,00 (di cui € 900,00 per spese esenti e € 14.000,00 per diritti ed onorari), oltre € 2.100,00 per spese gen. al 15 %, € 644,00 per Cpa, € 3.683,68 per IVA e € 841,24 a titolo quota parte di spese CTU anticipate] trova già copertura con le disponibilità esistenti **sul capitolo 11008011, impegno n. 27270/16 ex impegno 26856/16 assunto con la richiamata D.D. n. 816 del 04/08/2016, a seguito del riconoscimento del D.I. n. 145/2012, avvenuto con Delibera C.C. n. 33/2016 (importi ad oggi non corrisposti agli aventi diritto);**

- **Rendere** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000;

- **Trasmettere** il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23 L.27.12.2002, n.289.

Il Responsabile del Servizio Avvocatura
D.ssa Emanuela Viola



VIOLA EMANUELA
COMUNE DI
GIUGLIANO IN
CAMPANIA
Posizione
Organizzativa
28.01.2021
08:36:23 UTC

Il Dirigente ad interim del Settore AA.II.
Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo



PETRILLO MARIA ROSARIA
COMUNE DI GIUGLIANO IN
CAMPANIA
DIRIGENTE
28.01.2021 09:01:34 UTC

Il Dirigente del Settore Affari Istituzionali esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità **tecnica** del presente atto.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo



PETRILLO MARIA ROSARIA
COMUNE DI GIUGLIANO
IN CAMPANIA
DIRIGENTE
28.01.2021 09:13:07 UTC

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità **contabile** del presente atto.

Firmato digitalmente da: Avitabile Lara
Ruolo: P.O.
Organizzazione: COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Data: 02/02/2021 14:09:08

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo

Firmato digitalmente da: Maria Rosaria Petrillo
Ruolo: DIRIGENTE
Organizzazione: COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Data: 28/01/2021 09:51:12



Città di Giugliano in Campania

Collegio dei Revisore dei Conti

Parere da inviare ai responsabili:

Ufficio Contenzioso
Ufficio Affari Istituzionali
Ufficio Finanziario

e p/c

Sindaco dott. Nicola Pirozzi
Segretario Generale dott. Teresa Di Palma

Verbale n. 55 del 29 gennaio 2021

Richiesta di parere sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 lett. A del Tuel formulato dal responsabile del Servizio Avvocatura dott.ssa Emanuela Viola e dal Dirigente ad interim dell'Ufficio Affari Istituzionali dott. Maria Rosaria Petrillo;
avente ad oggetto le seguenti sentenze:

1. CNS Consorzio Nazionale Servizi (Avv. D'Amore); Tribunale Napoli 1462/2020 per adempimento contrattuale di € 309.143,61; competenza Servizio manutenzione e gestione del Cimitero.

In data odierna si è riunito in via telematica il Collegio dei Revisori per rilasciare il parere sui debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 239, c.1, lett. b), n. 6, del Tuel sulle proposte di delibera elencate in oggetto;

PREMESSO

che l'art. 194 del Tuel prevede che gli enti riconoscano, in sede salvaguardia degli equilibri di bilancio o con diversa periodicità prevista dal regolamento di contabilità, con delibera del Consiglio comunale (nella fattispecie dall'attuale Commissario prefettizio) la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, ...;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai comuni 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Secondo il Tar Lecce N. 688/2019: Il riconoscimento del debito fuori bilancio costituisce un procedimento comunque dovuto e al quale l'amministrazione non può sottrarsi attraverso una comunicazione di un ufficio, essendo invece necessario un procedimento ad hoc, la cui proposta va formulata dal responsabile del servizio competente per materia che dovrà accertare l'eventuale effettiva utilità che l'ente ha tratto dalla prestazione altrui (Cons. Stato n.4143/2014).

La proposta deve essere seguita da un'attività istruttoria formalizzata dal responsabile anzidetto in una relazione che contiene i riferimenti della situazione debitoria dell'ente eventualmente da riconoscere e che illustra la sussistenza o meno dei requisiti oggettivi richiesti per il legittimo riconoscimento di ciascun debito, ovvero l'utilità e l'arricchimento per l'Ente di servizi acquisiti nell'ambito dell'espletamento di servizi di competenza.

Sulla relazione si deve pronunciare l'organo consiliare con propria deliberazione la cui adozione conclude il procedimento (ex plurimis: Cons. Stato n.6269/2013 e n.4143/2014).

VISTI

- Le relazioni istruttorie dei responsabili Ufficio Avvocatura e Ufficio Affari Istituzionali che accertano l'effettiva sussistenza del debito, l'utilità che l'ente ne può trarre e le fonti di finanziamento da utilizzare;
- I pareri di regolarità tecnica della dirigente Ufficio Affari Istituzionali dott. Maria Rosaria Petrillo;
- I pareri di regolarità contabile del dirigente Ufficio Finanziario dott. Maria Rosaria Petrillo;

VERIFICATO

- ✓ che l'Ente dispone della relativa copertura finanziaria sul capitolo 11008011 del bilancio preventivo 2016 (impegno N. 22720);
- ✓ che in delibera viene richiamato l'impegno citato fatto con D.D. 816 del 04/08/16;

PARERE

Il Collegio esprime Parere favorevole al riconoscimento dei debiti fuori bilancio elencati in oggetto.

Invita:

- il responsabile del servizio Ragioneria (Dott.ssa Avitabile) ad apporre la sua firma sulla proposta;
- il responsabile dell'Ufficio Avvocatura ad inviare comunicazione alla Procura regionale della Corte dei Conti, ai dell'art. 23, c. 5, Legge 289/2002;
- comunicare al Collegio una Nota con periodicità trimestrale gli estremi degli atti trasmessi alla Corte dei Conti.

Il Collegio dei Revisori

dott. Vincenzo De Simone
firma digitale

dott. Luigi Sorrentino
firma digitale

dott. Michele Palmieri
firma digitale